

## **RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 143/1975 (LAVORATORI MIGRANTI - DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI) – Anno 2012.**

In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione in esame, si forniscono le informazioni richieste dalla Commissione di Esperti nell'osservazione e nella domanda diretta, 2011, nonché gli opportuni chiarimenti in ordine alle osservazioni formulate dalle Organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL nella nota del 2 ottobre 2012.

### **OSSERVAZIONE**

#### **Parte I**

##### **Articoli 2, 3 e 6**

##### **Immigrazione in condizioni abusive e impiego di lavoratori immigrati irregolari**

**Richiesta di informazioni sul recepimento della direttiva europea 2009/52/CE e sulle misure adottate per la soppressione del fenomeno della “tratta di persone”.**

La direttiva europea 2009/52/CE, in Italia, è stata recepita con il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Questa nuova normativa è entrata in vigore il 9 agosto 2012.

Al riguardo, occorre evidenziare che il divieto per i datori di lavoro di impiegare cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare era già presente nel nostro ordinamento. Infatti, l'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione), e successive modificazioni, prevede che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (ovvero con permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato) sia punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Il decreto legislativo n. 109/2012, pertanto, introduce solo alcune modifiche all'impianto normativo già esistente. Si riportano, di seguito, le modifiche introdotte dagli articoli:

- 1, lettera a), il quale stabilisce che il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per reati connessi allo sfruttamento del lavoro ovvero all'occupazione illegale di cittadini stranieri e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;
- 1, lettera b), il quale stabilisce che le pene sono aumentate da un terzo alla metà, nel caso in cui il numero dei lavoratori stranieri occupati, privi del permesso di soggiorno (ovvero con permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato), sia superiore a tre oppure si tratti di minori o di lavoratori sottoposti a condizioni di particolare sfruttamento. Stabilisce, altresì, che con la sentenza di condanna, il giudice, in aggiunta alle sanzioni già previste dal Testo Unico sull'immigrazione, applica una sanzione amministrativa accessoria, equivalente al pagamento di un importo pari al costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente;
- 2, che inserisce nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo articolo, il 25 duodecies, il quale prevede, nel caso in cui ricorrano le circostanze di particolare sfruttamento, una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro, per le persone giuridiche che si siano avvantaggiate ricorrendo all'impiego irregolare di cittadini stranieri;

- 4, il quale prevede che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provveda ad effettuare controlli adeguati ed efficaci sull'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nell'ambito della programmazione annuale dell'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro e sulla base di una periodica valutazione dei rischi circa i settori di attività in cui maggiormente si concentra il fenomeno. Prevede, altresì, che, entro il primo luglio di ogni anno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunichi alla Commissione europea il numero totale di ispezioni effettuate l'anno precedente per ciascun settore di attività a rischio e riferisca sui risultati delle stesse.

Particolare importanza è da attribuire anche agli articoli 1, lettera b) e 5, riguardanti le procedure per l'emersione degli illeciti e dei rapporti di lavoro irregolari pregressi, di cui si tratterà nella risposta relativa agli articoli 1 - 9 dell'osservazione.

In merito alle misure adottate per la soppressione del fenomeno della tratta di persone, occorre precisare che in Italia, già nel 1998, l'articolo 16 della legge 6 marzo 1998, n. 40, trasposto nell'articolo 18 del Testo Unico sull'immigrazione, ha previsto misure a tutela dello straniero vittima di tratta, al quale viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, per consentirgli di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

Nel 2000, peraltro, l'Italia ha ospitato la Conferenza delle Nazioni Unite che ha condotto all'adozione della Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale (sottoscritta a Palermo nel dicembre 2000). Questa Convenzione impone agli Stati aderenti di adottare le misure legislative necessarie a conferire il carattere di reato a quei comportamenti riconducibili alla tratta di persone e a garantire assistenza e tutela alle vittime di tratta.

La legge 11 agosto 2003, n. 228, inoltre, ha introdotto nel nostro ordinamento i reati di "riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" e di "tratta di persone", prescrivendo le relative sanzioni. Ha altresì istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo per le misure anti-tratta, destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione a favore delle vittime.

In ambito comunitario, nel 2004 è stata adottata, sul modello della legislazione italiana, la direttiva 2004/81/CE, la quale prevede il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo per le vittime di tratta che collaborano con le Autorità. L'obiettivo della direttiva è quello di fornire alle Autorità di polizia e giudiziarie nazionali uno strumento diretto a rafforzare l'attività di contrasto contro i trafficanti, favorendo, attraverso il rilascio di un permesso di soggiorno, la cooperazione delle vittime nelle attività di indagine e nel procedimento penale contro gli sfruttatori.

Rispetto a questa direttiva, la particolarità della normativa italiana consiste nella previsione di garanzie per le vittime di tratta a prescindere dalla loro collaborazione con le Autorità di polizia e giudiziarie. Infatti, per beneficiare di dette garanzie è sufficiente la ferma volontà di sottrarsi ai condizionamenti delle organizzazioni di trafficanti.

Si fa inoltre presente che, il 3 giugno 2010, l'Italia ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005.

Occorre infine segnalare che la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva di questo Ministero, nell'esercizio della funzione di coordinamento e in considerazione dei poteri attribuiti al personale ispettivo nell'ambito lavoristico-previdenziale, ha collaborato con il Dipartimento per le Pari Opportunità al progetto *FREED* di "Azione Transnazionale ed Intersettoriale per il contrasto della tratta di persone a scopo di sfruttamento lavorativo", per rafforzare le capacità di individuazione e contrasto al fenomeno del para-schiavistico e, nel contempo, attuare un'efficace tutela delle vittime di tali illeciti.

Il progetto, finalizzato ad accrescere la consapevolezza dei meccanismi che sono alla base del lavoro para-schiavistico, soprattutto nei settori a "rischio", quali l'agricoltura, l'edilizia ed i servizi

domestici, è stato realizzato negli anni 2008-2009-2010 attraverso reti di coordinamento e di intervento tra le Direzioni regionali e territoriali del lavoro, le forze di polizia, le organizzazioni non governative (ONG), nonché mediante seminari di formazione e scambio di esperienze tra i diversi operatori impegnati in tale ambito, anche al fine di elaborare criteri condivisi di identificazione delle vittime, compresi i minori, e interventi più mirati di protezione e reinserimento sociale.

## **Articoli 1 e 9**

### **Norme minime di protezione**

#### **Richiesta di informazioni su:**

- **misure adottate per garantire meccanismi efficaci per agevolare la presentazione di denunce da parte dei lavoratori migranti irregolari e informarli in merito ai loro diritti e alle procedure relative a queste denunce;**
- **numero di lavoratori migranti irregolari che, in particolare nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia, hanno presentato denunce per violazione dei loro diritti umani fondamentali e/o di quelli relativi alla retribuzione e alle prestazioni di sicurezza sociale, ed esito di queste denunce;**
- **attività e statistiche dettagliate sulle ispezioni nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia, così come in altri settori, per rilevare l'impiego illegale di migranti nonché l'impiego di migranti in condizioni abusive di lavoro, e risultati conseguiti;**
- **modalità di consultazione dei rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori in ordine alle questioni previste nella parte I della Convenzione.**

In merito al primo punto, si fa presente che il decreto legislativo n. 109/2012, come già accennato sopra, prevede specifiche procedure per favorire l'emersione degli illeciti e dei rapporti di lavoro irregolari pregressi. In particolare, l'articolo 1, lettera b), prevede che, nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, lo straniero che presenta denuncia o coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, possa ottenere, su proposta o con il parere favorevole del giudice, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi, rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale.

L'articolo 5 (disposizione transitoria), inoltre, consente ai datori di lavoro, che alla data di entrata in vigore del presente decreto occupano irregolarmente, da almeno tre mesi, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto, almeno dal 31 dicembre 2011 o precedentemente, di dichiarare, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, la sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello Unico per l'immigrazione. La presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici. La dichiarazione di emersione è presentata previo pagamento di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore. A tale somma deve aggiungersi quella necessaria per regolarizzare le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, pari ad almeno sei mesi, fatto salvo l'obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l'intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi. Possono essere regolarizzati solo i rapporti di lavoro a tempo pieno, ad eccezione del settore del lavoro domestico, dove è possibile regolarizzare anche rapporti di lavoro a tempo ridotto, purché non inferiore alle 20 ore settimanali. Non possono accedere alla procedura di emersione i datori di lavoro condannati negli ultimi cinque anni per reati connessi all'occupazione illegale di stranieri o allo sfruttamento lavorativo. La procedura è preclusa anche a quei datori di lavoro che in passato hanno avviato procedure di emersione o hanno fatto richiesta di assunzione dall'estero di

cittadini stranieri senza successivamente procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno ovvero alla successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore, comunque non imputabili al datore di lavoro. La procedura di emersione non può essere avviata nei confronti di lavoratori stranieri espulsi per motivi di ordine pubblico o di sicurezza o per motivi di prevenzione del terrorismo. La regolarizzazione è preclusa anche agli stranieri condannati per uno dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. L'esito positivo del procedimento di emersione comporta per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni commesse. In caso di esito negativo del procedimento di emersione, vengono archiviati i procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui l'esito negativo derivi da motivo indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro.

Al riguardo, si invia il prospetto relativo agli esiti della citata procedura (dichiarazione di emersione 2012).

Occorre altresì evidenziare che nel decreto di cui trattasi è prevista la massima diffusione delle informazioni relative ai diritti dei lavoratori migranti irregolari.

Si riportano, di seguito, anche i dati relativi all'altra procedura prevista dall'articolo 1 ter del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, relativa all'emersione del lavoro irregolare dei lavoratori extracomunitari occupati nelle attività di sostegno ed assistenza alle famiglie:

- domande presentate: 295.130;
- procedimenti definiti alla data del 29 agosto 2012: 286.896;
- domande accolte: 237.495;
- domande rigettate 46.536;
- rinunce: 2.865.

In merito al secondo e terzo punto, si ribadisce che, nell'ambito della programmazione strategica dell'attività ispettiva svolta dal personale degli Uffici territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, particolare e costante attenzione è dedicata anche al contrasto dell'impiego irregolare di lavoratori stranieri, in nero e clandestini, non soltanto con riferimento a quelli provenienti da Paesi extra UE ma anche ai cittadini dell'Unione Europea (soprattutto se neocomunitari).

Si rappresenta, altresì, che l'azione ispettiva, anche in questi ultimi anni, ha riguardato la verifica della regolare occupazione dei lavoratori extracomunitari, soprattutto nei settori dell'agricoltura e l'edilizia, e in specifiche zone del territorio nazionale, prevalentemente le aree geografiche del Meridione, dove maggiormente si verifica il ricorso all'impiego di cittadini stranieri privi di regolare permesso di soggiorno, reclutati spesso mediante il ricorso ad intermediari illegali, come nel caso del diffuso fenomeno del "caporalato". Al riguardo, si fa presente che l'articolo 12 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto nel codice penale un nuovo articolo, il 603-bis c.p., che contempla il reato di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". Specificatamente, tale articolo stabilisce che:

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:*

1. *la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*

2. *la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
3. *la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;*
4. *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.*

*Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*

1. *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
2. *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori, in età non lavorativa;*
3. *l'aver commesso il fatto, esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.*

Si rappresenta, inoltre, che le irregolarità commesse dai datori di lavoro nei confronti dei lavoratori stranieri assumono un duplice rilievo: sotto l'aspetto del contrasto al lavoro sommerso ed irregolare; sotto l'aspetto della repressione dell'immigrazione clandestina e del suo sfruttamento.

In particolare, a prescindere dall'ipotesi più grave del reato di sfruttamento dell'immigrazione clandestina punito ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 286/1998, assume fondamentale importanza il citato articolo 22, comma 12, di tale decreto, secondo il quale, come già precisato, *“il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno . . . è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”.*

La norma sanziona non solo le fattispecie di reato concernenti l'occupazione illecita alle dipendenze del datore di lavoro del lavoratore clandestino privo di permesso di soggiorno, bensì anche quelle relative ai rapporti di lavoro instaurati con cittadini stranieri il cui permesso sia revocato, annullato o scaduto, ad eccezione dell'ipotesi di non punibilità dell'impiego del lavoratore extracomunitario che ha presentato, nei termini di legge, istanza di rinnovo del permesso.

I datori di lavoro che occupano manodopera clandestina incorrono anche nelle sanzioni conseguenti all'omissione degli adempimenti obbligatori in materia di rapporto di lavoro subordinato, con la conseguente applicazione della c.d. *maxisanzione* per il lavoro nero (articolo 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito nella legge 23 aprile 2002, n. 73, come, da ultimo, modificato dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 183), ovvero della sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro.

Si riportano, di seguito, i risultati ottenuti in occasione del *“Piano straordinario di vigilanza per l'agricoltura e l'edilizia”* (approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 gennaio 2010), attuato nel periodo marzo-dicembre 2010, finalizzato alla realizzazione di ispezioni congiunte nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia da parte delle strutture territoriali (Direzioni regionali e territoriali del lavoro) e del Comando Carabinieri Tutela del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, degli Enti Previdenziali (INPS, INAIL), nonché delle Forze dell'Ordine (Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Arma Territoriale dei Carabinieri):

- settore dell'agricoltura: aziende ispezionate 7.816; lavoratori irregolari 7.102, di cui il 49% occupato in nero (3.484 lavoratori, di cui 75 extracomunitari privi di permesso di soggiorno);
- settore edile: imprese complessivamente ispezionate 10.958; lavoratori irregolari 7.565, di cui il 53% occupato in nero (4.037 lavoratori, di cui 39 extracomunitari clandestini).

Nell'ambito di tale attività sono stati adottati n. 1.196 provvedimenti di sospensione ex articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, e in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è stato rilevato un consistente numero di violazioni, pari a 7.881.

Con riferimento alla vigilanza ordinaria, svolta dalle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, si riportano i risultati raggiunti nel corso degli anni 2010 e 2011:

- 2010: occupati irregolarmente 157.574 lavoratori, di cui 57.186 totalmente in nero, tra questi 2.862 lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno;  
2011: occupati irregolarmente 164.473 lavoratori, di cui 52.426 totalmente in nero, tra questi 2.095 lavoratori extracomunitari clandestini.

Si inviano, ad ogni buon fine, i reports (cosiddetti “modelli brevi”) relativi agli anni 2010 e 2011, in cui sono riportati i risultati dell’azione ispettiva, distinti per Regione e settore di intervento (agricoltura, edilizia, industria e terziario).

Si ribadisce, altresì, che la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva di questo Ministero, come già precisato sopra, ha collaborato con il Dipartimento per le Pari Opportunità al progetto *FREED* di “Azione Transnazionale ed Intersettoriale per il contrasto della tratta di persone a scopo di sfruttamento lavorativo”.

Riguardo i diritti relativi alla retribuzione e alle prestazioni di sicurezza sociale, occorre evidenziare che il nostro ordinamento riconosce il lavoro quale principio fondamentale, insieme al principio d’uguaglianza, assicurando una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, e promuovendo le condizioni necessarie a garantire, di fatto, pari dignità sociale ad ogni persona, anche mediante la tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori (degli articoli 2, 32, 35 e 41 della Costituzione).

Pertanto, l’articolo 1 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 stabilisce che la Repubblica italiana, in attuazione della Convenzione in esame, deve garantire a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

Pertanto, nel caso di instaurazione di un regolare rapporto di lavoro subordinato, viene garantita la tutela e il conseguente diritto del lavoratore extracomunitario al rispetto degli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legge e dai contratti collettivi, nonché la tutela della sua persona e della sua dignità, il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di quelle concernenti il principio di non discriminazione e di tutela dei minori e delle lavoratrici madri.

Ai lavoratori migranti deve essere assicurata, oltre che uguali condizioni di impiego e di lavoro, anche la tutela dei diritti sindacali e/o di rappresentanza del personale nel luogo dove svolgono la loro attività lavorativa, nonché il diritto alla formazione professionale e alle prestazioni sociali destinate alla famiglia.

In materia di sicurezza sociale, si evidenzia che ai lavoratori stranieri devono essere applicate le stesse disposizioni previdenziali ed assistenziali del Paese in cui svolgono la prestazione di lavoro.

Per un esame più approfondito di tale materia e di quella riguardante la tutela delle condizioni di lavoro, si rinvia a quanto riportato nell’ultimo rapporto sull’applicazione della Convenzione n. 97/1948, inviato a codesto Ufficio il 31.07.2012.

Nel caso, invece, di occupazione di cittadini extracomunitari clandestini, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali per i reati in materia di immigrazione e della maxi-sanzione per lavoro nero, è esclusa l’irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla omissione degli adempimenti obbligatori previsti dalla legge per l’impiego di lavoratori dipendenti (omessa comunicazione al Centro per l’Impiego, omessa consegna del contratto individuale di lavoro, omessa registrazione sul libro unico nei termini), essendo venuto meno il presupposto di legge necessario alla regolare assunzione. In questo caso, viene comunque assicurata la tutela sostanziale del lavoratore, in

quanto la nullità conseguente alla mancata osservanza della procedura prevista per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro non determina il venir meno del diritto del dipendente al rispetto degli obblighi retributivi, contributivi e delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle concernenti il principio di non discriminazione e di tutela dei minori e delle lavoratrici madri. Infatti, l'illiceità del rapporto lavorativo presuppone l'applicabilità dell'articolo 2126 del codice civile, che prevede il diritto alla retribuzione per il periodo in cui si è, di fatto, svolta la prestazione lavorativa, con il conseguente obbligo contributivo connesso alle retribuzioni dovute.

Il lavoratore immigrato irregolarmente potrà, pertanto, agire in giudizio per richiedere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato presentando una denuncia, sia direttamente sia tramite terzi (sindacati ed altre associazioni), al fine di ottenere le retribuzioni arretrate per la prestazione di lavoro eseguita, nonché il recupero dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori.

La citata disciplina risulta, altresì, in linea con quanto stabilito dall'articolo 6 della direttiva europea 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (recepita con il precitato decreto legislativo n. 109/2012), che, in merito al pagamento degli arretrati da parte dei datori di lavoro, al punto 2, lett. a) stabilisce che: *“i cittadini di paesi terzi assunti irregolarmente possono presentare domanda . . . ed ottenere l'esecuzione di una sentenza nei confronti del datore di lavoro per ogni retribuzione arretrata, anche nei casi di rimpatrio volontario o forzato”*.

In merito al quarto punto, occorre precisare che, in virtù dell'articolo 3 del Testo Unico sull'immigrazione, ogni tre anni, salva la necessità di un termine più breve, viene predisposto ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato. In tale occasione, il Presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto a sentire anche le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Al riguardo, si evidenzia che il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, in cooperazione con gli Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine.

Tale documento, inoltre, individua i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato e delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico. Prevede, infine, ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.

Occorre peraltro precisare che la consultazione delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori viene effettuata anche in occasione della predisposizione del decreto annuale di programmazione dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari. Infatti, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 21 del Testo Unico sull'immigrazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel predisporre il decreto annuale di programmazione dei flussi di ingresso, tiene conto non solo dell'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, ma anche delle indicazioni fornite dalle organizzazioni sindacali e associazioni datoriali di categoria sui fabbisogni reali del mercato del lavoro.

## **Parte II**

### **Articoli 10 e 12 c) ed e)**

#### **Politica nazionale di pari opportunità e di parità di trattamento nei confronti dei lavoratori migranti in situazione di regolarità**

##### **Richiesta di informazioni su:**

- **misure adottate per applicare la politica nazionale in materia di pari opportunità e parità di trattamento nei confronti dei lavoratori migranti in situazione di regolarità e risultati conseguiti;**
- **attività realizzate in virtù del Piano per l'integrazione nella sicurezza - identità e incontro e sua effettiva applicazione, in cooperazione con le parti sociali.**

In Italia, come già precisato nei precedenti rapporti, l'applicazione della politica nazionale in materia di pari opportunità e parità di trattamento dei lavoratori migranti è affidata principalmente all'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), il cui mandato è quello di garantire, in piena autonomia di giudizio e in condizioni di imparzialità, l'effettività del principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare sull'operatività degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni e di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica, analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere e il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso.

Riguardo le misure adottate in tale ambito, si rinvia a quanto riportato nell'ultimo rapporto sull'applicazione della Convenzione n. 97/1948.

In merito al Piano per l'integrazione nella sicurezza "identità e incontro", occorre segnalare che in Italia, dal 10 marzo 2012, è in vigore l'accordo di integrazione, nuovo strumento operativo del Piano di integrazione, offerto agli immigrati che scelgono di vivere nel nostro Paese per avviare un reale percorso di integrazione attraverso la conoscenza della lingua italiana e dei principi civici fondamentali. L'accordo di integrazione, previsto dall'articolo 4 bis del decreto legislativo n. 286/1998, è un accordo fra lo Stato italiano ed il cittadino straniero (maggiore di 16 anni) che entra in Italia per la prima volta. L'accordo viene stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura o presso la Questura, contestualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

Il Regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179, con cui vengono fissati i criteri e le modalità per la sottoscrizione dell'accordo da parte dello straniero, ha previsto l'articolazione per crediti, le modalità e gli esiti delle verifiche cui l'accordo è soggetto, l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione ed i casi straordinari per i quali non è obbligatoria la sottoscrizione dell'accordo.

Concretamente, l'accordo è un patto che impegna lo Stato italiano a fornire gli strumenti della lingua, della cultura e dei principi fondamentali della Costituzione al cittadino straniero, il quale, a sua volta, si impegna a rispettare l'insieme dei doveri individuati dalla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione, varata dal Governo italiano nel 2007. L'accordo, pertanto, si configura come un sostanziale strumento di integrazione, con impegni reciproci da parte dello Stato e da parte del cittadino straniero.

Per lo Stato, l'accordo è firmato dal Prefetto o da un suo delegato.



Al momento della sottoscrizione, l'accordo viene redatto in duplice originale. Di questi, uno viene consegnato allo straniero, redatto nella lingua da lui indicata. Se ciò non fosse possibile, il documento verrà tradotto in lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Al fine di garantire una partecipazione consapevole degli stranieri al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo, si è ritenuto di assicurare l'effettiva comprensione del testo dell'accordo e dei documenti ad esso allegati effettuando la traduzione di tali testi in 19 lingue. I materiali tradotti sono disponibili sul sito del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione al collegamento ipertestuale di seguito indicato:

([http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala\\_stampa/speciali/accordo\\_integrazione/accordi\\_e\\_brochure.html](http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/accordo_integrazione/accordi_e_brochure.html)), unitamente ad un vademecum, anche esso tradotto nelle medesime lingue. Per una efficace fruizione della documentazione tradotta, è stata pianificata una azione di comunicazione mirata, anche attraverso i Consigli Territoriali per l'Immigrazione, per promuoverne una capillare informazione su tutto il territorio nazionale.

All'atto della stipula dell'accordo, allo straniero vengono assegnati sedici crediti, che potranno essere incrementati mediante l'acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana, cultura civica e vita civile in Italia) e lo svolgimento di determinate attività (percorsi di istruzione e formazione professionale, titoli di studio, iscrizione al servizio sanitario nazionale, stipula di un contratto di locazione o di acquisto di una abitazione).

A tale scopo, entro tre mesi dalla firma dell'accordo, lo straniero viene convocato per partecipare, gratuitamente, presso gli Sportelli Unici per l'immigrazione delle Prefetture, ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia, la cui durata può variare da cinque a dieci ore, per la quale è stato predisposto un pacchetto formativo multimediale di educazione civica, strutturato in cinque moduli di apprendimento di un'ora, tradotti nelle medesime lingue dell'accordo. Le Prefetture per realizzare le sessioni formative possono concludere accordi diretti a realizzare, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, forme di collaborazione tra lo Sportello Unico e la struttura territoriale competente dell'Ufficio scolastico regionale, i Centri provinciali per la istruzione degli adulti, le altre Istituzioni scolastiche statali operanti a livello provinciale e, se del caso, le altre Amministrazioni ed Istituzioni statali, comprese le Università.

La mancata partecipazione dello straniero alla citata sessione di formazione e di informazione comporta la perdita di 15 crediti.

L'Accordo prevede che, entro due anni, lo straniero raggiunga la quota di almeno 30 crediti per poter rimanere sul territorio italiano. Questi crediti, oltre ad essere accumulati, potranno anche essere persi nel caso in cui vengano riscontrate gravi violazioni della legge. Con la stipula dell'Accordo, lo straniero si impegna a raggiungere gli obiettivi di seguito indicati:

- la conoscenza dei valori di libertà, uguaglianza e democrazia, posti a fondamento della Costituzione italiana, nonché dell'organizzazione e del funzionamento delle istituzioni pubbliche;
- l'acquisizione di una sufficiente conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali;
- l'assolvimento del dovere di istruzione dei figli minori;
- una conoscenza sufficiente della lingua italiana, equivalente almeno al livello A2, come stabilito dal Consiglio d'Europa.

Per raggiungere questi obiettivi, il cittadino straniero ha a disposizione un periodo di due anni, durante i quali lo Stato italiano dovrà svolgere una funzione di sostegno nel percorso di integrazione, sia facilitando l'acquisizione degli elementi normativi principali, sia mettendo a disposizione strutture che forniscano gratuitamente corsi di alfabetizzazione e di lingua italiana.

L'accordo può essere sospeso o prorogato a domanda dello straniero, presentando idonea documentazione, per :

- gravi motivi di salute o di famiglia;
- motivi di lavoro;
- frequenza corso o tirocinio di formazione, aggiornamento od orientamento professionale;
- frequenza tirocinio di formazione;
- frequenza aggiornamento od orientamento professionale;
- studio all'estero.

Un mese prima della scadenza dell'accordo, lo Sportello Unico per l'immigrazione verifica il grado d'integrazione raggiunto, invitando lo straniero a presentare la documentazione per ottenere il riconoscimento di ulteriori crediti. Nel caso in cui non abbia idonea documentazione, lo straniero può richiedere di partecipare ad un test per dimostrare il grado di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, necessario per l'adempimento dell'accordo.

L'esito della verifica può comportare:

- l'estinzione dell'accordo: in questo caso, lo straniero ha raggiunto un grado adeguato di integrazione (crediti pari a 30 o maggiori di 30);
- la proroga dell'accordo di un anno: in questo caso, lo straniero non ha raggiunto un numero di crediti sufficiente all'estinzione (crediti compresi tra 1 e 29);
- la risoluzione dell'accordo: in questo caso, lo straniero non ha raggiunto un grado sufficiente d'integrazione; gli viene, pertanto, revocato il permesso di soggiorno e viene espulso dal territorio nazionale (crediti uguale a 0 o minori di 0).

In tale ambito, lo Sportello Unico per l'Immigrazione svolge un ruolo fondamentale e reale nella promozione dell'integrazione e nei servizi di supporto al percorso di formazione che gli stranieri si impegnano ad intraprendere.

Per sostenere le spese di prima attuazione dell'accordo di integrazione, alle Prefetture sono stati accreditati Fondi accantonati nell'esercizio finanziario 2011.

Occorre altresì segnalare che la Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo – Ministero dell'Interno - è la Autorità responsabile della gestione in Italia del Fondo Europeo per l'Integrazione (FEI) 2007-2013. Tale Fondo è stato istituito al fine di sostenere la capacità degli Stati membri di elaborare, realizzare e valutare politiche ed interventi che permettano ai cittadini stranieri, provenienti da contesti economici, sociali, culturali, religiosi e linguistici diversi, di integrarsi più facilmente all'interno del paese di accoglienza. La gestione operativa del Fondo, per tutti gli Stati membri, ha avuto avvio nell'anno 2008. In Italia, nel corso delle programmazioni finora effettuate, il FEI ha finanziato oltre 300 progetti, di cui 220 realizzati a livello territoriale da parte di enti locali e soggetti appartenenti all'associazionismo ed al terzo settore e 97 attuati da Amministrazioni centrali, enti o istituzioni che agiscono su tutto il territorio nazionale. Il Fondo, al fine di supportare il percorso di integrazione degli immigrati extracomunitari legalmente residenti in Italia, ha dedicato particolare attenzione a temi quali la formazione linguistica e l'orientamento civico, l'orientamento al lavoro, l'inclusione scolastica e sociale dei giovani migranti, la mediazione culturale e sociale a sostegno dei processi di inclusione. Per gli anni dal 2007 al 2013, per il FEI, lo stanziamento complessivo su base europea è pari a 825 milioni di Euro, di cui 768 milioni distribuiti tra gli Stati membri sulla base della presenza di cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti e 57 milioni per le azioni comunitarie.

Per l'Italia, le risorse finanziarie stanziare complessivamente dall'UE, con riferimento all'intero periodo, ammontano a circa 165.696.971,82 Euro.

Sotto il profilo della programmazione, la Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo - Ministero dell'Interno, sulla base delle priorità di intervento specificate dalla Commissione europea, ha sviluppato una strategia per l'utilizzo delle risorse del Fondo sviluppata in un Programma pluriennale, relativo al periodo di riferimento 2007-2013. Le linee operative di tale strategia sono state recepite nei programmi annuali relativi agli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, già approvati dalla Commissione Europea e già attuati. Il Programma annuale 2012, che è in fase di approvazione, individua 8 Linee di intervento ed i relativi meccanismi di attuazione. Il Programma 2013, invece, dovrà essere inviato alla Commissione Europea entro il 1° novembre 2012. L'ammissibilità delle azioni finanziate da questi Programmi ha una durata di due anni e mezzo. In virtù di tale vincolo, i Programmi 2007-2008-2009 sono ormai conclusi. Ogni anno, i Programmi sono stati definiti a seguito di un'ampia attività di consultazione degli stakeholders istituzionali più qualificati in materia di immigrazione, sia a livello centrale che locale. A seguito della approvazione dei singoli programmi annuali, la citata Direzione Centrale, in quanto Autorità responsabile, pubblica specifici avvisi (Calls For Proposals) per la presentazione, a livello nazionale e territoriale, di proposte progettuali rispondenti alle esigenze di integrazione. Gli avvisi sono rivolti a Regioni, Enti locali, A.S.L., Università, Istituti scolastici, Associazioni di settore, ONG, ONLUS, Associazioni sindacali e datoriali e a tutte le realtà impegnate, in sede locale, nel processo di integrazione dei cittadini immigrati. Il Fondo Europeo per l'Integrazione promuove, inoltre, azioni di sistema attraverso le Amministrazioni centrali ed Enti pubblici di rilevanza nazionale che, in virtù delle proprie competenze, realizzano tipologie di intervento coordinate e integrate per l'individuazione di modelli standardizzati e omogenei su tutto il territorio nazionale. E' in corso di realizzazione un'azione di sistema nazionale, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, con il Ministero dell'Istruzione, con le Regioni ed i Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti, per l'erogazione di servizi di formazione linguistica per stranieri. In particolare, come si è detto in precedenza, al fine di supportare il conseguimento degli obiettivi dell'accordo di integrazione ed affrontare il test di conoscenza della lingua italiana, è stata attivata, in collaborazione con le competenti Amministrazioni centrali dello Stato, un'offerta di servizi di formazione linguistica e orientamento civico, coordinati e validati a livello centrale, presso i vari ambiti regionali coinvolti.

In merito ai risultati conseguiti in tale ambito, occorre rilevare che l'accordo di integrazione è un istituto nuovo, ancora in fase di avvio, in relazione al quale è ancora prematuro effettuare una valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Si segnala, inoltre, che il sistema italiano, sempre nell'ottica di garantire la migliore integrazione degli immigrati, prevede che a partire dal 9 dicembre 2010 dovranno sostenere un test di conoscenza della lingua italiana (livello A2) tutti gli stranieri che intendono richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che non siano in possesso di attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore ad A2, titoli di studio o titoli professionali, attestazione dell'entrata nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 286/98 e svolgimento di una delle attività indicate nell'articolo 27, comma 1, lett. a,c,d,e,q dello stesso decreto legislativo.

Si riportano, di seguito, anche le numerose iniziative realizzate in tale ambito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In particolare, nel 2011 ha avviato un progetto, "*Portale Integrazione dei Migranti*" [www.integrazionemigranti.gov.it](http://www.integrazionemigranti.gov.it), co-finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi.

Il progetto nasce dalla collaborazione con il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro della Cooperazione Internazionale ed Integrazione e si avvale del supporto di Italia Lavoro.

I servizi offerti dal Portale sono rivolti a migranti, operatori del settore, imprese, nonché a tutti gli attori che, a vario titolo, si occupano di politiche di integrazione (Ministeri, Regioni, Enti Locali, privato e privato sociale).

Il Portale offre una mappatura dei servizi offerti su tutto il territorio nazionale dalla rete pubblico-privata impegnata nelle attività di integrazione, con l'obiettivo di favorirne l'accesso ai cittadini stranieri, quale presupposto per facilitare la loro integrazione nella società italiana.

I servizi sono classificati per target, per territorio e per tipologia di servizio: Lingua italiana, Lavoro, Casa, Salute, Minori stranieri e Mediazione interculturale.

Ad oggi, l'utente può accedere a informazioni relative a circa 8 mila servizi, offerti da oltre mille tra associazioni e enti iscritti, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività a favore degli immigrati, e da altri soggetti che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri.

Per facilitare la fruizione del Portale da parte degli utenti è stato attivato un servizio telefonico gratuito plurilingua, erogato da Formez. Un operatore di Linea Amica Immigrazione, che risponde in italiano, inglese, francese e spagnolo, fornisce supporto nella navigazione e nella ricerca dei servizi disponibili sul Portale.

Oltre ai predetti servizi, il Portale fornisce informazioni sulle più importanti novità sul piano della normativa, delle iniziative istituzionali e delle attività intraprese a livello sovranazionale, nazionale, regionale e locale.

Il Portale comprende anche una collezione di guide multilingue realizzate da vari Organismi, che contengono informazioni utili su come vivere e lavorare in Italia.

Il Portale è on line dal 13 gennaio 2012. Ultimamente, ha assunto una nuova veste grafica, che ha reso più agevole la navigazione all'interno delle varie pagine e si è arricchito di nuove sezioni dedicate ai 'Progetti e iniziative' in corso ed alle 'Esperienze sul territorio'.

Dal mese di ottobre 2012, inoltre, è stata inserita on line una nuova sezione documentale, progettata e realizzata da importanti enti di ricerca (CNR, Fondazione Leone Moressa, Centro Studi e Ricerche Idos, Istituto di Ricerche Economiche e Sociali - Ires, Fieri, Fondazione Ismu e Società Synergia) che svolgono studi mirati in materia di immigrazione e integrazione.

Si fa inoltre presente che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione, nel 2011, ha pubblicato una versione aggiornata della guida *"Immigrazione come, dove, quando. Manuale d'uso per l'integrazione"*.

Questa guida è stata pensata sia per chi deve ancora arrivare in Italia e ha bisogno di capire come si possa entrare, sia per chi già vi si trova. In essa, i datori di lavoro, sia italiani che stranieri, possono trovare indicazioni utili per accompagnare il lavoratore nel suo percorso d'integrazione.

La guida, peraltro, può aiutare a risolvere anche i problemi quotidiani: dal contratto di lavoro all'iscrizione dei figli a scuola, dal rilascio della patente all'apertura di un conto corrente in banca.

Trattasi, in definitiva, di uno strumento sintetico, pratico, il più possibile esaustivo e disponibile in 9 lingue (italiano, inglese, francese, albanese, spagnolo, cinese, moldavo, russo e arabo) sul sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al collegamento ipertestuale di seguito indicato:

**[http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Immigrazione/publicazioni/Anno2009\\_Presentazione\\_Vademecum\\_Immigrazione.htm](http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Immigrazione/publicazioni/Anno2009_Presentazione_Vademecum_Immigrazione.htm)**

Nel 2011, peraltro, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è reso promotore di numerose campagne di sensibilizzazione e comunicazione sul tema dell'integrazione sociale degli immigrati, con l'obiettivo di operare da un lato sulle persone straniere presenti in Italia, diffondendo la

conoscenza dei diritti e doveri del cittadino e delle opportunità offerte da un regolare percorso di integrazione, dall'altro sui cittadini italiani, evidenziando il rispetto reciproco dei diritti e dei doveri, che riguardano tutti, a prescindere dall'origine etnica e dalle diversità culturali.

Tra queste campagne, occorre segnalare il progetto "Mu.S.A." (Musica, Sport e Accoglienza).

Trattasi di una iniziativa, promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e finanziata dal Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi, finalizzata a promuovere, a livello locale (dal nord al sud Italia), incontri tra cittadini italiani e stranieri attraverso una serie di eventi culturali, musicali e sportivi, e a rafforzare, in tal modo, il modello italiano di integrazione, guardando il fenomeno dell'immigrazione in modo positivo, come confronto tra culture.

Inoltre, nel mese di ottobre 2011, è stato avviato il progetto Co.In, finanziato sempre dal Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi, finalizzato a favorire, da un lato, l'inserimento dei cittadini stranieri nel tessuto socio-economico, dall'altro, a sensibilizzare la società italiana ad accogliere i migranti, apprezzando il valore della loro cultura e l'arricchimento reciproco che può derivare dalla piena integrazione. In tale ambito, i media svolgono un ruolo fondamentale nella rappresentazione del fenomeno migratorio, contribuendo con la loro azione a facilitare l'integrazione degli immigrati nella società italiana. E' auspicabile, pertanto, che il giornalismo italiano si rimetta in discussione, superando stereotipi e pregiudizi culturali che spesso, anche inconsapevolmente, finiscono con distorcere fatti focalizzati esclusivamente sugli aspetti negativi delle migrazioni e delle minoranze, raramente bilanciati da storie positive di successi economici e sociali. Al riguardo, occorre comunque segnalare che, nel 2008, la Federazione Nazionale Stampa Italiana ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti hanno sottoscritto la cosiddetta "Carta di Roma", protocollo deontologico sull'informazione concernente i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta e i migranti.

La Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal canto suo, ha individuato fra le proprie priorità la promozione di interventi finalizzati ad incrementare la precisione, l'imparzialità e la neutralità dell'informazione giornalistica. Concretamente, con il progetto Co.In. si punta a migliorare l'approccio dei media rispetto al fenomeno migratorio, attraverso la sensibilizzazione dei giornalisti nel veicolare in maniera completa, obiettiva e positiva le informazioni relative all'immigrazione e all'integrazione. Si riportano, di seguito, le tre linee di intervento del progetto:

1. elaborazione di un handbook, da distribuire nelle redazioni stampa, radio tv e web di rilievo nazionale e locale, riguardante il tema dell'immigrazione e il rapporto tra mass-media ed integrazione, volto a veicolare buone pratiche e storie positive aventi per protagonisti cittadini immigrati. L'handbook fornirà anche una disamina del quadro di riferimento relativo al riparto delle competenze istituzionali in materia di immigrazione, dati quantitativi e indicatori territoriali che mettano in luce i benefici del fenomeno migratorio per la società ospitante. Proporrà, altresì, una sintesi comparativa a livello europeo delle principali norme che regolano l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri e dei principali indici di integrazione e offrirà, infine, esempi di buone pratiche comunicative, tratte da differenti contesti mediatici, e racconti di storie di migrazione di successo;
2. organizzazione di 6 seminari di aggiornamento tenuti da personalità di spicco del mondo dell'informazione attivi nel settore immigrazione, presenti nei capoluoghi regionali più rilevanti per quanto concerne la presenza migratoria e rivolti a giornalisti (stampa, radio, tv e web) di testate e emittenti con copertura regionale. Ognuno dei seminari affronterà l'analisi generale dello scenario migratorio in Italia, proponendo fatti di cronaca specifici aventi ad oggetto il rapporto immigrazione e integrazione, raccontati tramite supporti documentali video di breve durata;
3. organizzazione di una Spring School, rivolta a 50 giovani giornalisti, allievi delle Scuole di giornalismo riconosciute dall'Ordine dei giornalisti, selezionati a seguito di un concorso volto a

vagliare, tramite una commissione coordinata dalla Direzione Generale dell'immigrazione, i migliori articoli, inchieste e reportages inerenti l'integrazione e l'immigrazione. Alla Spring School parteciperanno come relatori esperti sul tema dell'immigrazione e dell'integrazione provenienti dal mondo accademico, dal giornalismo e dalle pubbliche amministrazioni.

In tale ambito, si segnala, infine, l'accordo concluso tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la RAI (rete di servizio pubblico nazionale). Questo accordo prevede una serie di iniziative, da intraprendere sia in televisione che in radio, volte a favorire la diffusione di qualsiasi notizia utile per il buon esito dell'integrazione degli stranieri nella società italiana.

## **Domanda diretta.**

### **Articoli da 2 a 6**

#### **Cooperazione multilaterale e bilaterale - Rispetto dei diritti dell'uomo per i migranti in situazione di irregolarità**

##### **Richiesta di informazioni su:**

- **misure adottate, anche mediante la cooperazione multilaterale e bilaterale, per garantire, nel diritto e nella pratica, il rispetto dei diritti dell'uomo per tutti i lavoratori migranti nel contesto delle misure volte a ridurre l'immigrazione clandestina;**
- **risultati conseguiti in tale ambito;**
- **impatto di questa cooperazione in termini di repressione e punizione di coloro che organizzano gli spostamenti clandestini di migranti o contribuisce a queste operazioni.**

Al riguardo, si invia una scheda in cui sono riportati i dati sullo stato della cooperazione bilaterale con Paesi terzi per la lotta all'immigrazione illegale (Accordi sottoscritti ed impegno operativo ad essi correlato), posta in essere dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.

Per quanto riguarda, invece, gli accordi bilaterali di regolamentazione e gestione dei flussi migratori per motivo di lavoro, si rinvia a quanto riportato nell'ultimo rapporto sull'applicazione della Convenzione n. 97/1948.

In merito ai rilievi mossi dalle Organizzazioni sindacali CGIL - CISL e UIL in ordine ai respingimenti e alle espulsioni degli stranieri, si rinvia agli articoli del Testo Unico sull'immigrazione riguardanti l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato, Titolo II, articoli da 10 a 20, come modificati dal decreto legge 23 giugno 2011, n. 89 (convertito nella legge 2/8/2011, n.129), recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

Per una maggiore comprensione, si riporta, di seguito, il collegamento ipertestuale del Testo Unico sull'immigrazione, coordinato con le modifiche normative introdotte dal citato decreto legge n. 89/2011 e aggiornato al mese di luglio 2012.

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=836>

In merito, invece, ai rilievi mossi dalle stesse Organizzazioni in ordine al contributo economico, in vigore dal 30 gennaio 2012, per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2011, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1 del citato decreto stabilisce che, ai sensi dell'articolo 1, comma 22, lettera b) della legge 15 luglio 2009, n. 94, la misura del contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto è così determinata:

- Euro 80, per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
- Euro 100, per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
- Euro 200, per il rilascio del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni (dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea).

Al riguardo, occorre precisare che il predetto articolo 1 non trova applicazione nei confronti di:

- cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore a 18 anni;
- cittadini stranieri di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 286/1998 (ossia cittadini stranieri che chiedono il ricongiungimento familiare dei figli minori);
- cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonché loro accompagnatori, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 1, del decreto legislativo n. 286/1998;
- cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;
- cittadini stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

Rimangono invece invariati gli oneri già in vigore, e precisamente quelli relativi al costo del permesso di soggiorno in formato elettronico e del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, nonché quelli relativi al servizio di accettazione delle istanze sottoposte all'imposta di bollo di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 12 ottobre 2005.

I richiedenti, pertanto, devono versare, oltre al contributo di Euro 80/200 nei casi sopra indicati, le somme di seguito indicate:

- Euro 27,50, per le spese relative al rilascio del permesso di soggiorno in formato elettronico;
- Euro 30, per le spese relative all'accettazione delle istanze presso Uffici postali;
- Euro 14,62, per marca da bollo.

## **Articolo 8**

### **Non rimpatrio di un lavoratore che ha perso il suo lavoro**

#### **Richiesta di informazioni su:**

- **misure adottate per assicurare che i lavoratori non appartenenti all'UE con contratto a tempo determinato, che hanno perso il lavoro prematuramente, non vengano considerati come lavoratori in situazione di irregolarità;**
- **espulsioni: numero dei lavoratori ai quali dopo la contestazione di un'ordinanza di espulsione è stata sospesa l'esecuzione e concessa l'autorizzazione a risiedere nel Paese per tutta la durata dell'esame dei loro casi;**
- **tutti i casi di rifiuto della sospensione dell'esecuzione e motivi di tale rifiuto.**

In merito al primo punto, si precisa che l'articolo 4, comma 30, della legge 28/06/12, n. 92, ha modificato ed integrato l'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo n. 286/1998. In particolare, il legislatore è intervenuto sulla disciplina riguardante il permesso di soggiorno per attesa occupazione, prevedendo che il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, possa essere iscritto nelle specifiche liste per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.

Lo stesso legislatore, nell'ultima parte del citato comma 30, ha anche sancito che decorso il predetto termine, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 286/1998. Con tale ulteriore previsione si è voluto chiarire che l'eventuale, successivo, rinnovo del permesso di soggiorno potrà anche aver luogo qualora il lavoratore straniero dimostri la disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, in base ai parametri previsti da questo articolo.

Riguardo il secondo e terzo punto, si inviano i prospetti in cui sono riportati i dati relativi ai provvedimenti di rimpatrio adottati negli anni 2011 e 2012 (fino al 23 settembre 2012), distinti per le varie nazionalità.

## **Articolo 9 d)**

### **Regolarizzazione**

#### **Richiesta di informazioni su:**

- **situazione del resto delle domande e sul loro esito, anche in caso di rifiuto;**
- **eventuale estensione delle regolarizzazioni ad altri settori, come: l'agricoltura, l'edilizia, l'industria, il commercio e i servizi.**

Al riguardo, si rinvia a quanto sopra rappresentato in merito agli articoli 1 e 9 dell'osservazione.



## **Articoli 10 e 12 - Pari opportunità e parità di trattamento**

### **Richiesta di informazioni su:**

- **risultati conseguiti a seguito dell'avviso pubblico di promozione di azioni positive, in particolare dei progetti riguardanti le donne immigrate e la seconda generazione di immigrati;**
- **promozione, nell'ambito del Piano per l'integrazione nella sicurezza - identità e incontro – dell'integrazione degli immigrati della seconda generazione;**
- **numero e natura dei casi di discriminazione nei confronti dei lavoratori migranti, rilevati dai Servizi dell'ispezione del lavoro o segnalati a questi Uffici, a Tribunali o all'UNAR;**
- **Accordo di integrazione: inviare copia dei Regolamenti che stabiliscono i criteri e le modalità della sottoscrizione (firma) degli accordi di integrazione.**

In merito al primo, secondo e terzo punto, si rinvia a quanto rappresentato in merito agli articoli 10 e 12 c) ed e) dell'osservazione nonché a quanto riportato nell'ultimo rapporto sull'applicazione della Convenzione n. 97/1948.

Riguardo il quarto punto, si rinvia a quanto rappresentato in merito agli articoli 10 e 12 c) ed e) dell'osservazione, laddove è riportato il collegamento ipertestuale del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, in cui è disponibile il modello dell'accordo di integrazione, unitamente ad una brochure informativa.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

### **ALLEGATI:**

1. Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109;
2. Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 (Testo Unico sull'immigrazione), coordinato con tutte le modifiche normative introdotte fino al mese di luglio 2012;
3. Legge 11 agosto 2003, n. 228;
4. Prospetto del Ministero dell'Interno relativo alla dichiarazione di emersione 2012;
5. Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102;
6. Articolo 603 bis del codice penale;
7. Articolo 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n.12, convertito nella legge 23 aprile 2002, n. 73 e articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
8. Articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e articolo 11 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106;
9. Report della Direzione Generale per l'attività ispettiva - Riepilogo nazionale anno 2010;
10. Report della Direzione Generale per l'attività ispettiva - Riepilogo nazionale anno 2011;
11. Articolo 2126 del codice civile;
12. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179;
13. Accordo di integrazione;
14. Portale Integrazione dei Migranti;
15. Guida "Immigrazione come, dove, quando. Manuale d'uso per l'integrazione;
16. Scheda in cui sono riportati i dati sullo stato della cooperazione bilaterale con Paesi terzi per la lotta all'immigrazione illegale;

17. Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2011;
18. Articolo 4, comma 30, della legge 28/06/12, n. 92, che ha modificato ed integrato l'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo n. 286/1998;
19. Prospetto in cui sono riportati i dati relativi ai provvedimenti di rimpatrio adottati nel 2011;
20. Prospetto in cui sono riportati i dati relativi ai provvedimenti di rimpatrio adottati nel 2012 (fino al 23 settembre 2012);
21. Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali alle quali è stato inviato il presente rapporto.